

Intanto il ministero dell'istruzione dice no all'impegno nei progetti cofinanziati dai Fse

Docenti inidonei senza mobilità

Il 70% resta a scuola impegnato in attività di supporto

DI FRANCO BASTIANINI

Prof inidonei, il 70% preferisce svolgere attività di supporto a scuola. Ma si tratta comunque di una scelta provvisoria, così come tutto del resto è provvisorio per l'intera categoria dei docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute. Con l'entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legge 104/2013 convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013, n. 128 e con la pubblicazione il 3 dicembre 2013, el decreto interministeriale che dava attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 15, sembrava avviata a soluzione il problema, che si trascina da anni, riguardante la figura, la funzione e il trattamento economico degli insegnanti dichiarati per motivi di salute permanentemente inidonei a svolgere la funzione docente, ma idonei al altri compiti.

La mobilità che non c'è

Al termine dei primi adempimenti previsti dalla predette disposizioni si ha invece la sensazione che la soluzione definitiva del pro-

blema non sia affatto dietro l'angolo, ma che è rinviata a quando si saranno concretizzate le condizioni per consentire la mobilità intercompartimentale.

Il citato articolo 15, che ha abrogato la previgente disciplina sul passaggio d'autorità dei docenti inidonei nei ruoli del personale Ata e disposto, tra l'altro, che l'inquadramento nei ruoli del personale non docente (assistenti amministrativi o assistenti tecnici) poteva avvenire solo se fossero gli interessati a chiederlo e che, in assenza di istanza o nell'ipotesi in cui la domanda non potesse essere accolta per indisponibilità di posti, gli interessati sarebbero stati tenuti a presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

Si alle biblioteche

Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, dispone inoltre l'articolo 5 del decreto interministeriale 3 dicembre 2013, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il predetto

personale potrà comunque permanere nella attuale sede di servizio ed essere utilizzato, oltre che nei compiti previsti dal contratto nazionale integrativo sottoscritto il 25 giugno 2008 (servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione dei laboratori e supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, in attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi) anche in progetti di prevenzione della dispersione scolastica ovvero in attività culturali e di supporto alla didattica.

Ed è proprio quest'ultima la strada scelta. Stando ai primi dati provvisori comunicati dal ministero dell'istruzione è proprio quest'ultima la strada scelta da circa il 70 per cento degli oltre 3.000 docenti inidonei censiti alla data del 31 dicembre 2013. Una scelta che di fatto consolida la sensazione che ancora una volta, al di là delle buone intenzioni, il futuro dei docenti inidonei sia ancora tutto da definire. L'unica certezza è che, fino a quando l'apposita commissione medica continuerà a ritenerli permanentemente inidonei alla funzione docente, non potranno più svolgere

nessuna di quelle funzioni e competenze che sono proprie dei docenti.

No ai progetti Fse

Seppure indirettamente, una conferma di quanto appena sostenuto la si riscontra in una nota della direzione generale degli affari internazionali datata 10 gennaio 2014.

Oggetto della nota sono infatti alcuni chiarimenti sulla possibilità, nell'ambito di progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei, di affidare incarichi quali quello di referente per la valutazione e di facilitatore o di tutor a personale docente dichiarato assolutamente e permanentemente inidoneo all'insegnamento.

Per tali incarichi, poiché è espressamente richiesta la qualità di docente appare evidente, si legge tra l'altro nella nota, che soggetti dichiarati assolutamente o, anche solo, relativamente inidonei all'insegnamento, non potendo continuare a svolgere l'incarico di docente non possono, a maggior ragione, risultare affidatari di incarichi che presuppongono la permanenza in servizio nella loro originale qualifica.

